



# CAMMINO DIRITTO

Rivista di informazione giuridica  
<https://rivista.camminodiritto.it>



## PIÙ RESPONSABILI PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI NELLE SOCIETÀ

---

*La responsabilità penale in base ad una recente sentenza della quarta sezione della Corte di Cassazione.*

---

di **Alessio Giaquinto**  
IUS/04 - DIRITTO COMMERCIALE  
Articolo divulgativo - ISSN 2421-7123

Direttore responsabile  
**Raffaele Giaquinto**

Pubblicato, Venerdì 30 Gennaio 2015

La Sezione Quarta della **Corte di Cassazione** ha definito<sup>1</sup>, i criteri di individuazione del responsabile della prevenzione contro gli infortuni all'interno delle società di capitali (società a responsabilità limitata, società per azioni, ecc.).

**Il fatto in breve:** la Suprema Corte ha rigettato il ricorso contro una sentenza di condanna in appello per **omicidio colposo** e conseguenti obblighi risarcitori, rilevando responsabilità penali nei confronti di un amministratore di una srl e un capo cantiere. La Corte ha incardinato nelle posizioni di questi ultimi due degli obblighi di garanzia che avrebbero dovuto tutelare un lavoratore, deceduto invece a seguito di un incidente. L'incidente, ha rilevato la giurisprudenza nel corso del processo, è stato causato dalla mancata predisposizione di tutte quelle protezioni che avrebbero dovuto impedire l'evento dannoso all'interno di uno dei cantieri gestiti dalla società di capitali facente capo all'amministratore suddetto.

In particolare, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell'amministratore coimputato - Presidente del Consiglio di amministrazione di una SRL -, che aveva già visto in appello non farsi riconoscere una "**delega di funzioni** idonea ad esonerare da responsabilità l'imputato, posto al vertice di un'impresa complessa e organizzata con vari livelli di responsabilità." Infatti, "**in tema di sicurezza e di igiene del lavoro**, nelle società di capitali **il datore di lavoro si identifica con i soggetti effettivamente titolari dei poteri decisionali** e di spesa all'interno dell'azienda, e quindi con i vertici dell'azienda stessa, ovvero nel presidente del consiglio di amministrazione, o amministratore delegato o componente del consiglio di amministrazione cui siano state attribuite le relative funzioni" (Sez. 3, Sentenza n. 12370 del 09/03/2005 Rv. 231076), con la conseguenza che "gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro, gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione" (Sez. 4, Sentenza n. 6280 del 11/12/2007 Rv.238958)."

Nel caso di specie, **non era presente una delega formale** nei confronti del capo cantiere e i giudici, non rilevando una "divisione in rami, settori o servizi" dell'azienda, non hanno esonerato l'amministratore dalle sue responsabilità penali.